Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 18 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1674.
Varianti al regolamento per l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica . . . Pag. 5313

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1675.
Autorizzazione ai Governi dell'Africa Orientale Italiana a dare in concessione a banche, istituti, ditte ed enti, il recapito « in loco » delle loro corrispondenze epistolari . . . Pag. 5317

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. 1676.
Modifica dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Guglielmo Marconi » di Tripoli. Pag. 5317

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1677.
Richiamo e trattenimento alle armi, per istruzione, di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito. . . . Pag. 5318

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII.
Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino. Pag. 5318

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1939-XVIII.
Regolamento dei rapporti finanziari tra il Consorzio agrario provinciale di Novara e quello di Pavia . . . . . Pag. 5319

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1939-XVIII.
Proroga della data a partire dalla quale non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano provenienti da coltivazioni di varietà diverse da quelle iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento ». Pag. 5319

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Massalombarda. Pag. 5319

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 5320

CONCORSI

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del Consorzio dei comuni di Sezze e Roccagorga . . . . . Pag. 5320

Ministero delle corporazioni: Avviso di rettifica . . Pag. 5320

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1674.

Varianti al regolamento per l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, quale risulta modificato dalla legge 12 gennaio 1928-VI, n. 93, dal R. decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2327, dalla legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1954, dalla legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2250, e dalla legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2235;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, dell'interno, della marina e dell'aeronautica, di concerto coi Ministri degli affari esteri, della grazia e giustizia, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli, per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927-VI, n. 2598, e modificato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 680, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono soppresse le dizioni « comando militare dell'isola » e « comandi militari delle isole » in tutti gli articoli del regolamento ed in tutti i relativi allegati nei quali le dizioni stesse sono adoperate.

Art. 3.

Nell'articolo 1 le lettere *f)* e *g)* sono sostituite dalle seguenti:

« *f)* i motocicli e le biciclette d'ogni sorta »;

« *g)* i natanti d'ogni specie impiegati nella navigazione di fiumi, laghi o lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, bestiame, derrate e materiali di portata non inferiore a 5 quintali, con la rispettiva attrezzatura ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 2, nella intestazione del Titolo III, nella lettera *c)* dell'art. 5, nel primo comma dell'articolo 29, negli articoli 32 e 33, nella lettera *c)* dell'art. 59 e nell'art. 87 alle parole « e dei natanti a vela ed a remi » sono sostituite le seguenti: « e dei natanti non a motore ».

Art. 5.

Nel quinto comma dell'art. 9 alle parole: « . . . . entro trenta giorni . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . . entro dieci giorni . . . . ».

Art. 6.

Nella lettera *a)* dell'art. 21, nel primo comma dell'art. 22, e nel terzo comma dell'art. 23, alle parole: « . . . . Ministero dell'economia nazionale . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . ».

Art. 7.

È soppresso l'ultimo comma dell'art. 24, e sono aggiunti i seguenti quattro commi:

« Inoltre sulla base delle indicazioni ricevute dalla autorità militare nel cui territorio operano, i commissari procederanno alla precettazione di prestazioni.

Nello stabilire l'idoneità delle prestazioni i commissari militari terranno per norma che tale idoneità non va giudicata in senso generico ma soltanto in relazione al particolare servizio pel quale le prestazioni stesse sono precettate.

Per ogni prestazione precettata, i commissari compileranno il precetto personale colle stesse modalità di cui alla precedente lettera *d)*. Di tutti i precetti di prestazioni intimati i commissari prenderanno nota in apposito elenco riepilogativo nel quale dovranno figurare tutti i dati relativi alle requisizioni effettuate e l'indirizzo dei destinatari del precetto.

Il giudizio dei commissari militari è inappellabile ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 35 è soppresso.

Art. 9.

E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 42, e sono aggiunti allo stesso articolo i seguenti due commi:

« Con modalità analoghe a quelle previste per la precettazione di prestazioni relative ai quadrupedi, si procederà alla precettazione di prestazioni relative agli automezzi.

Il giudizio dei commissari militari è inappellabile ».

Art. 10.

All'articolo 43 sono aggiunti i seguenti quattro commi:

« Inoltre per ogni autoveicolo non presentato alla visita senza giustificato motivo i commissari militari procederanno alla visita a domicilio.

Tali visite dovranno di massima effettuarsi alla fine delle sedute della commissione in ogni determinata località.

Qualora però ciò sia impossibile per precedenti impegni dei commissari, le visite verranno eseguite alla fine di tutte le sedute della commissione stessa.

Le spese incontrate dalla commissione per le visite a domicilio saranno, oltre la multa, addebitate al proprietario giusta il disposto dell'art. 23 del testo unico ».

Art. 11.

L'intestazione del Titolo VI è sostituita dalla seguente:

« Precettazione preventiva dei capi e delle prestazioni soggetti a requisizione ».

Art. 12.

Nell'articolo 48, nel primo comma, alle parole: « . . . . i capi soggetti a requisizione . . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . . . . i capi e le prestazioni soggetti a requisizione ». Nello stesso articolo, terzo comma, alle parole: « . . . . . . dei capi sui quali si impone il vincolo . . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . . . . dei capi e delle prestazioni sui quali si impone il vincolo . . . . . . ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« L'avviso personale indica il luogo dove i capi o le prestazioni precettati devono essere presentati all'atto della chiamata e la serie nella quale i capi precettati sono stati classificati. Esso è recapitato al proprietario od al suo rappresentante a mezzo dei CC. RR. ».

Art. 13.

All'intestazione del titolo VII è aggiunta la frase:

« Requisizione delle prestazioni precettate ».

Art. 14.

All'articolo 55 è aggiunto il seguente comma:

« La requisizione delle prestazioni precettate è attuata soltanto mediante il recapito di un ordine di presentazione ».

Art. 15.

Nel primo comma dell'articolo 56, alle parole: « . . . . dei capi precettati . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . . dei capi e delle prestazioni precettati . . . . . . ».

Art. 16.

All'articolo 59 sono aggiunti i seguenti due commi:

« La requisizione di prestazioni precettate, giusta l'art. 15 del testo unico, è di massima affidata alle stesse commissioni provinciali.

Tuttavia per casi di urgente gravità ed in via del tutto eccezionale, allorquando è necessario ricorrerre ad una immediata requisizione prima che le commissioni provinciali siano in grado di funzionare, qualunque autorità militare, che ne abbia ricevuta formale delega dal comando del corpo d'armata, può effettuare requisizioni di prestazioni sottoposte a precetto preventivo ».

Art. 17.

Nel primo comma dell'articolo 60, alle parole: « comunicare alle Prefetture . . . . . », sono sostituite le seguenti: « comunicare ai Consigli provinciali delle corporazioni. . . . » e alle parole: « . . . . . l'elenco delle persone che dall'amministrazione provinciale . . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . . . . l'elenco delle persone che dal Consiglio provinciale delle corporazioni . . . . . . ».

Art. 18.

Nel primo comma dell'articolo 61 alle parole: « . . . . il delegato provinciale . . . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . . . il delegato del Consiglio provnciale delle corporazioni » e dopo le parole: « Prefetto della Provincia . . . . . » sono aggiunte le seguenti: « presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni . . . . ».

Art. 19.

All'articolo 62 sono aggiunti i seguenti otto commi:

« Per le requisizioni di prestazioni precettate, quando non è possibile avvalersi delle commissioni provinciali, i comandi di corpo d'armata nomineranno un apposito delegato, previa autorizzazione del Ministero della guerra.

Il delegato che effettua la requisizione deve comunque controllare se i quadrupedi, i veicoli e i natanti presentati rispondano alle caratteristiche mentovate nel precetto preventivo, controllare le condizioni e lo stato d'uso, controllare se il personale di condotta e di servizio e il materiale di rifornimento, consumo e riparazione siano sufficienti.

A requisizione effettuata redige apposito verbale in duplice copia dal quale debbono risultare gli estremi della requisizione compiuta. Tale verbale va controfirmato dal proprietario o dal suo rappresentante, ed in caso di rifiuto da due testimoni. Rilascia una delle copie del verbale al proprietario od al suo rappresentante il quale la conserva quale documento comprovante l'avvenuta requisizione della prestazione.

In caso di mancata presentazione della prestazione o per altre violazioni alle disposizioni di legge e regolamenti, il delegato redige verbale di accertamento individuale per ogni singolo proprietario.

Nell'eseguire la requisizione il delegato ritira il precetto personale che invia poi assieme al verbale di requisizione al comando del corpo d'armata territoriale nella cui giurisdizione è effettuata la requisizione. Alla stessa autorità trasmette i verbali di accertamento individuale di cui al precedente comma.

L'autorità militare suddetta, ricevuti i documenti compilati dal delegato militare, li trasmette alla Commissione provinciale di visita ed accettazione da essa appositamente designata, alla quale compete l'ulteriore svolgimento delle pratiche.

L'indennità di prestazione è corrisposta mediante buoni esigibili come è detto nel Titolo VIII della parte 2ª.

Tale indennità viene fissata dalla Commissione provinciale sulla base degli elementi di giudizio desunti dal precetto preventivo, dal verbale di requisizione e dalla prestazione effettivamente compiuta ».

Art. 20.

All'articolo 64 è aggiunto il seguente comma:

« Ai proprietari verrà inoltre corrisposto, all'atto del prelevamento degli autoveicoli, il prezzo del carburante contenuto nei serbatoi, aumentato di un premio corrispondente ad un decimo del valore del carburante stesso ».

Art. 21.

L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« Art. 66. — Ai proprietari dei capi e delle prestazioni requisiti verranno rilasciati dei buoni firmati da due membri della Commissione provinciale di visita ed accettazione, contenenti la data della consegna, l'indicazione della somma dovuta quale indennità di requisizione a ciascun proprietario e quella della località ove questi intenda esigere il buono, purchè in essa abbia sede un corpo del Regio esercito od un ufficio postale (nel caso che il pagamento avvenga a mezzo vaglia postale).

Sul buono suddetto oltre all'ammontare dell'indennità di requisizione sarà indicato quello della somma eventualmente spettante ai proprietari di autoveicoli requisiti quale rimborso della tassa di circolazione a senso del 1° capoverso dell'art. 9 *bis* del testo unico. Tale indicazione sarà fatta previa presentazione alla Commissione del libretto di circolazione dal quale risulti chiaramente l'ammontare delle rate della tassa di circolazione effettivamente pagate.

La mancata presentazione del documento di cui sopra alla Commissione di visita ed accettazione implica la definitiva rinunzia da parte del proprietario al rimborso della tassa di circolazione.

I buoni sono esigibili entro due mesi in qualsiasi giorno a partire da quello della consegna, ma non oltre due mesi dalla consegna.

Trascorso detto termine non potranno essere pagati senza autorizzazione ministeriale.

Il pagamento dei buoni relativi agli autoveicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico è subordinato all'osservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1814.

Qualora il proprietario interessato per mancanza del tempo strettamente necessario a procurarselo non sia in grado di presentare all'atto stesso della requisizione il certificato liberatorio del Pubblico registro automobilistico previsto dalle suddette disposizioni, la Commissione provinciale, in luogo del buono di pagamento, gli rilascerà un certificato di requisizione che potrà essere sostituito entro 15 giorni con regolare buono di pagamento, semprechè entro tale termine il proprietario presenti il certificato liberatorio del Pubblico registro automobilistico all'amministrazione militare di cui al 1° capoverso del successivo art. 67.

In mancanza di tale documento, trascorsi i 15 giorni, la somma sarà versata alla Cassa depositi e prestiti.

Per quei proprietari che non intendessero accettare il prezzo stabilito dalla Commissione per il pagamento e che, riserbandosi di adire l'apposito collegio istituito per le controversie rifiutassero di ricevere il buono rilasciato dalla Commissione per non incorrere nella decadenza da ogni diritto al reclamo previsto dal seguente art. 67, la Commissione prenderà apposita nota nel verbale riassuntivo di cui all'art. 112 del presente regolamento, facendosi rilasciare dai proprietari stessi una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuta offerta del prezzo o dell'indennità e il rifiuto opposto (mod. 9).

Tale dichiarazione dovrà essere immediatamente trasmessa al competente collegio previsto dall'art. 27 del testo unico.

Ai proprietari di autoveicoli o carri rimorchio requisiti sarà altresì rilasciato un certificato di requisizione firmato

da due membri della Commissione provinciale di visita ed accettazione e contenente l'indicazione delle generalità e domicilio del proprietario, del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo requisito, del suo numero di targa di circolazione, della data della consegna.

Apposita avvertenza dovrà esplicitamente indicare che tale certificato servirà al proprietario come titolo valido per la riscossione presso le Società assicuratrici del rimborso eventualmente dovutogli, in base al 3° capoverso dell'art. 9 *bis* del testo unico, ma non potrà essere utilizzato per nessun altro scopo ».

Art. 22.

Nel primo comma dell'art. 68, alle parole « secondo le prescrizioni contenute negli articoli 12 e 17 del testo unico », sono sostituite le seguenti: « secondo le prescrizioni contenute negli articoli 12, 12 *bis* e 17 del testo unico ».

Art. 23.

Nel primo comma dell'art. 74, alle parole « secondo le prescrizioni dell'art. 12 ed eventualmente dell'art. 17 del testo unico », sono sostituite le seguenti: « secondo le prescrizioni degli articoli 12, 12*bis* ed eventualmente dell'art. 17 del testo unico ».

Nel quarto comma dello stesso art. 74, alle parole « con le modalità previste dall'art. 12 del testo unico », sono sostituite le seguenti: « con le modalità previste dagli articoli 12 e 12 *bis* del testo unico ».

Art. 24.

Nell'articolo 81 alle parole: « . . . . . ciascuna Commissione per i mezzi di trasporto a trazione meccanica e per i natanti a motore . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . ciascuna Commissione per i mezzi di trasporto a trazione meccanica o per i natanti a motore . . . . ».

Art. 25.

Nella lettera *a*) dell'art. 104, alle parole « la cattedra ambulante », sono sostituite le seguenti: « l'ispettorato provinciale ».

Art. 26.

Nel primo comma dell'articolo 106 alle parole « . . . . non debbono essere presentati alle Commissioni . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . . non debbono essere di massima presentati alle Commissioni . . . . ».

Allo stesso articolo, ultimo comma, dopo le parole « stabilite dall'art. 1 del presente regolamento » sono aggiunte le seguenti: « o comunque ne ordini la presentazione alle Commissioni provinciali di visita ed accettazione ».

Art. 27.

L'articolo 109 è sostituito dal seguente:

« Oltre agli autoveicoli ed ai natanti a motore specificati nell'art. 2 del testo unico, non debbono essere presentati alle Commissioni provinciali di visita ed accettazione, salvo che non sia diversamente indicato nel manifesto di requisizione, tutti quelli che per guasti importanti o per lo stato di generale deterioramento non possono essere presentati alla Commissione.

I proprietari di detti capi dovranno presentare una dichiarazione scritta, rilasciata dal direttore tecnico dell'officina o dello scalo o cantiere che ha in custodia od in riparazione il mezzo di trasporto, o che ha constatato i guasti esistenti. La dichiarazione sarà vidimata dal competente ufficio di prefettura, che provvederà nel modo più opportuno al necessario controllo. Le Commissioni provinciali potranno effettuare per proprio conto i controlli che crederanno.

I capi ritornano però ad essere requisibili appena messi in efficienza.

E' in facoltà del Ministero della guerra di esentare dalla presentazione alle Commissioni proviciali di visita ed accettazione tutti gli autoveicoli, motocicli, carri rimorchio e natanti a motore già dichiarati non idonei in passate riviste ».

Art. 28.

Nell'articolo 115, dopo le parole « veicoli e natanti » è soppressa la congiunzione « ed ». Inoltre, dopo le parole « Commissioni provinciali di visita e di accettazione » sono aggiunte le seguenti: « ed ai delegati dell'autorità militare per requisizione di prestazioni ».

Art. 29.

Nell'articolo 117, lett. *a*) alle parole « . . . . natanti a vela ed a remi . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . . natanti non a motore . . . . . . ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« L'indennità chilometrica da corrispondersi ad ogni proprietario per le distanze percorse oltre i limiti suindicati sarà:

— per i quadrupedi, veicoli a trazione animale, bardature, natanti non a motore, di L. 0,30 per km. tanto per l'andata come per il ritorno;

— per tutti gli altri capi sopracitati, il rimborso delle spese effettivamente incontrate (secondo i prezzi del mercato) per il maggior consumo derivante dal maggior percorso effettuato oltre i limiti suindicati ».

Art. 30.

Nel secondo comma dell'articolo 119, dopo le parole: « . . . i delegati del consiglio provinciale . . . . » sono aggiunte le seguenti: « delle corporazioni ».

Art. 31.

La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 120 è modificata nel modo seguente:

« I detti pubblici ufficiali ed agenti compileranno senza indugio, per ciascuna violazione, un verbale di accertamento individuale, e cureranno che la contravvenzione sia subito notificata agli interessati, a mezzo della stazione carabinieri Reali nella cui giurisdizione ha dimora il proprietario dell'autoveicolo per il quale è stata accertata l'infrazione ».

Art. 32.

Oltre quanto è stabilito nell'articolo 2 del presente decreto, agli allegati al regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927-VI, n. 2598, e modificato con Regio decreto 21 maggio 1929-VII, n. 680, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 39. — MANCINI

Allegato

A)

Nel n. 2 delle « Avvertenze » ai modelli allegati al citato Regolamento, alle parole : . . . . ai natanti a vela ed a remi di lago, laguna . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . . ai natanti non a motore di lago, laguna . . . . ».

B)

Al modello 1 allegato al citato Regolamento, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

— le colonne 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti tre colonne:

« 23: di fiume
24: di lago
25: di laguna »;

— l'ultima colonna assume il n. 26.

C)

Nel modello 2 (frontespizio) allegato al citato Regolamento alle parole: « . . . . e natanti a vela e a remi . . . . » sono sostituite le seguenti: « . . . . e natanti non a motore . . . ».

D)

Nella nota (10) del modello 6 allegato al citato Regolamento, alle parole: « Portata per autocarro rimorchio » sono sostituite le seguenti: « Portata per autocarro o carro rimorchio ».

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1675.
Autorizzazione ai Governi dell'Africa Orientale Italiana a dare in concessione a banche, istituti, ditte ed enti, il recapito « in loco » delle loro corrispondenze epistolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'Africa Orientale Italiana norme analoghe a quelle vigenti nel Regno ed in Libia in materia di concessione a banche, ditte, istituti ed enti, del recapito della propria corrispondenza in loco;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Governi dell'Africa Orientale Italiana sono autorizzati a dare in concessione a banche, istituti, ditte ed enti di qualsiasi genere ed alle loro agenzie o succursali, il recapito della loro corrispondenza epistolare con propri mezzi entro la circoscrizione di ciascun Governo.

Art. 2.

Tale concessione è accordata con decreto del Governatore, su richiesta dell'interessato, il quale deve presentare domanda corredata da un libretto cauzionale della Cassa di risparmio postale vincolato a favore del Governo, sul quale sia stato eseguito un versamento di lire cinquecento.

Art. 3.

Ogni oggetto da recapitare deve essere affrancato con speciale francobollo da centesimi 10 portante la leggenda « Recapito autorizzato » annullato con apposito bollo rettangolare a calendario riproducente, ad inchiostro oleoso, il nominativo del concessionario e la data dell'invio.

Art. 4.

Le concessioni fatte nel Regno ed in Libia non sono valide nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. 1676.
Modifica dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Guglielmo Marconi » di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Guglielmo Marconi » di Tripoli;

Visto l'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268;

Visto il capo XII dell'ordinamento interno delle Giunte dei Regi istituti di istruzione media, approvato con il R. decreto 30 aprile 1924-II, n. 965;

Visto l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Guglielmo Marconi » di Tripoli, eretta in ente morale con il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2547;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 5 dello statuto della cassa scolastica del Regio Istituto tecnico « Guglielmo Marconi » di Tripoli, eretta in ente morale con il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2547, è modificato come segue:

« I soci sostenitori della Cassa scolastica sono: ordinari, benemeriti, perpetui.

« Sono soci sostenitori ordinari quelli che contribuiscono con una quota di L. 5 annue se alunni, di L. 10 se non alunni; sono soci sostenitori benemeriti quelli che contribuiscono con la quota di L. 10 se alunni, di L. 25 se non alunni e di L. 50 se enti pubblici o privati; sono soci sostenitori perpetui quelli che contribuiscono una volta tanto, con una quota non inferiore a L. 100 o con una quota non inferiore a L. 1000 se enti pubblici o privati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1677.
Richiamo e trattenimento alle armi, per istruzione, di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato dal R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;
Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1939-XVII, possono essere richiamati alle armi per istruzione i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito delle classi 1902, 1903, 1910 e 1913, residenti nel Regno ed aliquote di altre classi che, d'ordine Nostro, saranno stabilite dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Possono inoltre essere richiamati alle armi per istruzione i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato dell'arma dei carabinieri Reali residenti nel Regno ed appartenenti a classi varie.

Art. 2.

Tutti i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito attualmente alle armi che abbiano compiuto o che compiranno la ferma di leva o quella volontariamente assunta continueranno a prestar servizio, quali trattenuti.

Art. 3.

I richiami ed il trattenimento di cui ai precedenti articoli, avranno luogo nel tempo, nei modi e per la durata che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 20 agosto 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII.
Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376,
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, n. 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse del Regno;
Visto il bando del concorso — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dei 7 marzo 1939-XVII — indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino per la copertura dei posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso quella Borsa;
Vista la deliberazione in data 23 giugno 1939-XVII del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino relativa alla graduatoria dei candidati idonei nel concorso predetto;
Visti i pareri al riguardo espressi dalle Autorità di borsa di Torino;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Gelpi Antonio di Ettore, Polvara Luigi Gaetano di Onofrio, Tibò Carlo Vittorio fu Chiaffredo, Ferrero Marcellino fu Vittorio, Corte Angelo fu Giuseppe, Caputo Gustavo fu Eugenio, Gamba Costantino di Luigi, Tibò Mario Guido fu Chiaffredo, Rossi Riccardo fu Vittorio, Moro Luigi fu Carlo, Marchisio Giovanni di Antonio, Ilotte Mario fu Francesco, Boasso Luigi fu Giovanni Battista, Olivero Giuseppe di Lorenzo, Quattrini Ugo di Cipriano, Trucco Fernando di Luigi e Almasio Angelo di Luigi sono nominati agenti di cambio presso la Borsa di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1939-XVIII
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 375. — D'ELIA

(4944)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1939-XVIII.
Regolamento dei rapporti finanziari tra il Consorzio agrario provinciale di Novara e quello di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Veduti i propri decreti 2 febbraio 1939-XVII, con il quale l'Ente morale Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara è stato riconosciuto come Consorzio agrario provinciale; e 10 luglio 1939-XVII, col quale è stato costituito il Consorzio agrario provinciale di Pavia;

Considerata la necessità di provvedere, in conseguenza della limitazione territoriale di azione dei Consorzi agrari provinciali predetti, al regolamento dei rapporti finanziari tra i due Consorzi ai fini del trasferimento del capitale azionario degli ex soci del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara, residenti nella provincia di Pavia, e del trapasso delle attrezzature ed impianti che il cessato Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara aveva costituiti nel territorio della provincia di Pavia, al Consorzio agrario provinciale di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Novara trasferirà al Consorzio agrario provinciale di Pavia le numero 21706 azioni appartenenti ai numeri 1036 azionisti residenti nella provincia di Pavia, al loro valore nominale di L. 25 ciascuna, e l'importo della corrispondente quota delle riserve, con obbligo che se il numero delle azioni di ex soci residenti nella provincia di Pavia risultasse in seguito ad ulteriori accertamenti alla data del presente decreto, diverso da quello sopra indicato, verrà operato dai Consorzi interessati il relativo conguaglio.

I due Consorzi agrari provvederanno, rispettivamente, alla cancellazione ed alla iscrizione nei loro libri dei soci degli intestatari delle azioni trasferite.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di Novara trasferirà in proprietà al Consorzio agrario provinciale di Pavia gli immobili da esso posseduti in provincia di Pavia calcolati — di comune accordo tra i Consorzi interessati — al valore di L. 400.018.

Art. 3.

Coi trapassi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Consorzio agrario provinciale di Novara s'intenderà svincolato nei confronti degli azionisti, ora partecipanti, di cui all'art. 1 e dei terzi da qualsiasi obbligo, presente e futuro ai quali viene in tutto sostituito il Consorzio agrario provinciale di Pavia.

Art. 4.

I trasferimenti e trapassi di cui ai precedenti articoli avranno luogo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Le operazioni relative al trapasso degli immobili sono soggette alla tassa fissa di L. 20 ai termini dell'art. 3 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 6.

L'esecuzione del presente decreto è demandata alle presidenze dei Consorzi interessati e dovrà constare da apposito verbale da redigersi in triplice esemplare di cui un esemplare dovrà essere rimesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(4936)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1939-XVIII.
Proroga della data a partire dalla quale non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano provenienti da coltivazioni di varietà diverse da quelle iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visti i propri decreti 15 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230, del 7 ottobre 1938-XVI, e 29 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 299, del 31 dicembre 1938, concernenti l'esonero dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi di partite di grano di varietà iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

Decreta:

La data a partire dalla quale non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano provenienti da coltivazione di varietà diverse da quelle iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » è prorogata al 1° gennaio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(4960)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Massalombarda

Con R. decreto 5 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1939-XVII, il termine assegnato al sig. cav. rag. Ferruccio Della Valle, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Massalombarda, è stato prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII.

(4943)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 225

del 10 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	75,75
Francia (Franco)	43,20
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,57
Belgio (Belgas)	3,2525
Canada (Dollaro)	17,10
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	78,20
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,51
Portogallo (Scudo)	0,6931
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	75,075
Id 3,50 % (1902)	71,15
Id 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,725
Id. Id 5 % (1936)	94,375
Rendita 5 % (1935)	93,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,85
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,075
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,55

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del Consorzio dei comuni di Sezze e Roccagorga

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 7 luglio 1939-XVII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°), vacante presso il Consorzio dei comuni di Sezze e Roccagorga;

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1939-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del Consorzio dei comuni di Sezze e Roccagorga, nell'ordine appresso indicato:

1) Broccoli dott. Geremia . . . . . con punti 122/150
2) Di Capua dott. Matteo . . . . . » 113/150
3) Russolillo Pacifico, croce al merito di guerra, iscritto al P.N.F. dal 1° aprile 1921 » 109/150
4) Bitelli Camillo, croce al merito di guerra » 109/150
5) Imondi Romeo, ex combattente . . . » 109/150
6) Di Capua dott. Raffaele . . . . con punti 109/150
7) Fabbri dott. Giulio . . . . . . » 108/150
8) D'Antino dott. Francesco, croce al merito di guerra . . . . » 107/150
9) Trevisani Germano, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922 . . . . . . » 107/150
10) Mazzoni dott. Francesco . . . . » 107/150
11) De Paola dott. Alessandro . . . . » 106/150
12) Zito dott. Ludovico . . . . . » 105/150
13) Napolino Francesco . . . . . » 104/150
14) Cirafici Giuseppe, ex combattente, ufficiale di complemento . . . . . . » 103/150
15) La Gamba dott. Giuseppe . . . . » 103/150
16) Stranges dott. Antonio, iscritto al P.N.F. dal 22 novembre 1921 . . . . . » 102/150
17) Valenza dott. Fortunato, ufficiale di complemento . . . . » 102/150
18) Facciolo Francesco, con sei figli . . . » 102/150
19) Puglisi dott. Giambattista . . . . » 102/150
20) Tombari Giuseppe, croce al merito di guerra, inscritto al P.N.F. dal 1° ottobre 1922, con brevetto Marcia su Roma . . » 101/150
21) Coletta Adolfo, ex combattente . . . » 101/150
22) Fazio dott. Filippo, coniugato con 2 figli, nato nel 1884 . . . . » 101/150
23) Vasile Giuseppe, coniugato con due figli, nato nel 1885 . . . . » 101/150
24) Merolli Rocco Antonio coniugato con due figli, nato nel 1902 . . . . » 101/150
25) Barillari Raffaello, con un figlio . . » 101/150
26) Cavallaro Giovanni, invalido di guerra, croce al merito di guerra . . . » 100/150
27) Galli Emilio, croce al merito di guerra . » 100/150
28) Russo Nicola Ubaldo, ex combattente, iscritto al P.N.F. dal 22 settembre 1922 . » 100/150
29) Rossi dott. Amedeo, ex combattente . . » 100/150
30) Colonna Giovanni, coniugato con tre figli » 100/150
31) Scolera dott. Giuseppe, coniugato con due figli, nato nel 1901 . . . . . » 100/150
32) Sgro dott. Pietro, coniugato con due figli nato nel 1908 . . . . » 100/150
33) Pacentra Severino . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Littoria, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 19 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4883)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 10 ottobre 1939-XVII con il quale è stato indetto un concorso a 5 posti di vice segretario del ruolo dell'Ispettorato corporativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 9 novembre u. s., la prima riga dell'ultimo comma dell'art. 6 leggasi « la prova orale verterà sul diritto costituzionale ed amministrativo », La terza riga della lettera *e*) dell'art. 11 leggasi « del lavoro od economia corporativa. . ».

Nel decreto Ministeriale 10 ottobre 1939-XVII con il quale è stato indetto un concorso a 10 posti di ispettore aggiunto del ruolo dell'Ispettorato corporativo, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, il n. 3 dell'art. 6 leggasi: « Tecnologie industriali (tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno) ».

Nel decreto Ministeriale 10 ottobre 1939-XVII con il quale è stato indetto un concorso a 20 posti di alunno d'ordine del ruolo dell'Ispettorato corporativo, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, dopo i due comma seguenti l'indicazione « Art. 1 » inserire l'indicazione « Art. 2 ». La penultima riga dell'art. 8 leggasi « diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero... ».

(4980)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.